



PROVINCIA DI VERONA

Servizi Turistico Ricreativi
U.O. Amministrativa Agenzie

Pagina 1/2

Via mail: legale.mascia@aiav.eu

Egregio Signor
PRESIDENTE A.I.A.V.
Dott. Fulvio AvataneoGent.mo Avvocato
Samantha Mascia
Ufficio Legale A.I.A.V.

LORO SEDI

Oggetto: Legge Europea 2014, n. 115 e relativo D:Lgs n. 79/2015.

Gentilissimi,

riteniamo siate tra i primi a considerare e sostenere che l'ordinamento giuridico non consiste solo di norme precettive che specificano il dettaglio dell'operato di chi deve attuarle, ma anche di disposizioni di principio, costituenti una cornice entro la quale chi esercita le funzioni amministrative crea gli strumenti attuativi.

E' vero che la legge perfetta è quella che dettaglia il precetto associandovi una sanzione, ma la perfezione spesso non è di questo mondo.

Conclamato che l'articolo 50, comma 2, del d.lgs 79/2011 è in vigore, altrettanto conclamato è l'obbligo di adempiere alle disposizioni ivi indicate da parte degli agenti di viaggio.

Sta di fatto che le misure di garanzia ivi espressamente previste debbono accompagnare ogni programma di viaggio inviato alle province. Un invio che è prevalentemente e sostanzialmente formale, finalizzato a dare ad un'autorità pubblica contezza della correttezza delle provenienze del programma da un soggetto autorizzato, nonché della sua completezza e correttezza.

E' evidente, ancorchè non espressamente enunciato dalla norma, che il programma di viaggio si deve completare dell'indicazione anche degli strumenti di garanzia sottesi. D'altra parte se non si comunicano agli enti preposti le modalità con le quali le agenzie hanno

Ufficio responsabile del procedimento

indirizzo
responsabile
telefono e fax
e-mail
web
web fornitori

Via delle Franceschine n. 10 - 37122
Simonetta Segneghi
045/9288305 - fax 045-9288359
simonetta.segneghi@provincia.vr.it
www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.
codice fiscale
partita IVA

00654810233
00654810233

allegati n.
file

adempito, per i turisti non vi sarebbe alcuna possibilità di scoprire se la garanzia esista o non esista, se non a seguito di un evento dannoso. E' da ricordare che qualsiasi turista dispone del diritto di accesso pieno ed incondizionato, per altro rafforzato dalla recente riforma dell'accesso civico, ai documenti in possesso dell'ente pubblico, per verificare la completezza dei programmi.

La richiesta della Provincia di Verona, quindi, ha lo scopo di responsabilizzare gli agenti e di rendere evidenti le misure. Adempimento, questo, sicuramente di poca fatica per la generalità degli agenti stessi, che ha senza alcun dubbio sicuramente trovato modo di attuare le disposizioni normative.

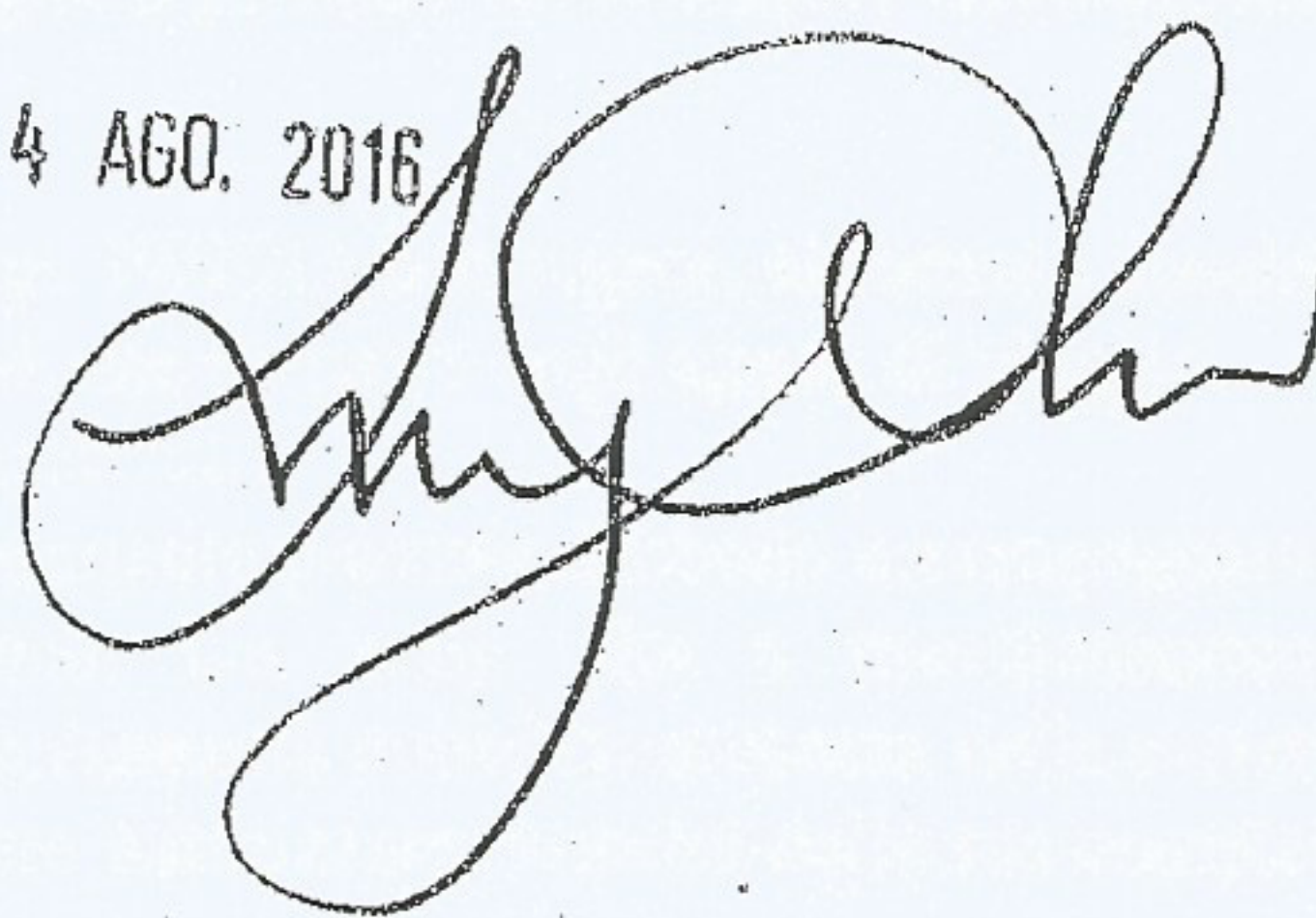
Si tratta, quindi, di un invito di natura esclusivamente collaborativa a rendere disponibili e conoscibili le misure di garanzia, che riteniamo risponda pienamente all'utilità e allo spirito della norma, ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa e all'interesse stesso degli agenti di viaggio a rendere evidenti gli sforzi prodotti per assicurare tranquillità ai propri clienti.

In quanto alle sanzioni, come avete osservato, la Provincia di Verona non ne fa menzione, per la semplice ragione da Voi certamente arguita e percepita che non essendo prevista sanzione alcuna dalla legge, mai potrebbe un ente che si limita ad attuare le norme ad introdurlo, a pena di violare il principio di legalità.

Distinti saluti.

Il Dirigente¹
Dottor Luigi Oliveri

- 4 AGO. 2016



¹ il suindicato dirigente adotta il presente provvedimento nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite dalla Provincia di Verona con incarico dirigenziale ancora ad oggi efficace, nelle more del riordino scaturito dalla legge regionale 28 ottobre 2015, n. 19 ed in applicazione dell'articolo 2 della legge medesima ai sensi del quale comunque sono confermate in capo alle province le funzioni non fondamentali, tra le quali quelle afferenti ai Servizi turistico-ricreativi.